Sentenza

n. 50 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63099** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 e proposto dal Sig. **G. V.** (C.F. -), nato a - il - ed ivi residente in -, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonaiuti (C.F. BNTPLA66B05C745M) e Susanna Chiabotto (C.F. CHBSNN64S45L219T), con il domicilio eletto presso lo Studio del primo in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 16 ed indirizzi PEC per le comunicazioni: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org, come da procura in atti;

contro

- **Ministero della Difesa,** in persona del Ministro *pro tempore*, costituito nel presente giudizio tramite il Coordinatore della Divisione Dott.ssa Marina Propersi, con l'indirizzo PEC per le comunicazioni previmil@postacert.difesa.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Udito nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Agostini – l'Avv. Massimo Silvestri, su delega degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 il Sig. V. adiva questo Giudice chiedendo la revisione del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale Previdenza Militare e di leva, I Reparto, IV Divisione, IV Sezione, n. – del - che negava la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti di otite media sinistra con ipoacusia recettiva (voc 0,5 mt)*", al fine di vedere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti di otite purulenta bilaterale, vertigini, ronzii, cefalee con ipoacusia (voc. a mt. 0,5 in entrambi gli orecchi)*" e, di conseguenza, ottenere il riconoscimento del diritto a conseguire pensione privilegiata tabellare di VI categoria della Tabella A (o di quella diversa ritenuta di giustizia), con decorrenza dal 1 ottobre 2011 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda), oltre all'indennità integrativa speciale accessoria al suddetto trattamento con la stessa decorrenza, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria.

II. In data 21 marzo 2024 il Ministero della Difesa depositava il fascicolo personale del ricorrente.

III. In data 13 settembre 2024 il Ministero della Difesa si

costituiva in giudizio, concludendo, in via principale, per il rigetto del ricorso in quanto infondato e per mancato assolvimento dell'onere della prova circa il nesso causale tra la patologia sofferta ed il servizio prestato.

IV. In data 8 novembre 2024 il ricorrente depositava una memoria non autorizzata, rubricata "note di udienza", con cui modificava come segue le conclusioni del ricorso iniziale: "*insiste per l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione della 8^ categoria tabella A a vita proposta dalla C.M.O. e non contestata dal resistente Ministero ed, in via subordinata, insiste per la richiesta di un parere medico legale*".

Il ricorrente allegava alla predetta memoria la documentazione pervenuta dal Ministero della Difesa in data - (il "*foglio statistico matricolare dell'iscritto alla leva*" del Sig. V.), in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 16 settembre 2024, nonché una relazione medico-legale a firma del Dott. Jakasovic, datata 6 novembre 2024 che concludeva per l'ascrivibilità dell'infermità sofferta dal Sig. V. alla VIII categoria della Tabella A.

V. All'esito della trattazione della causa in udienza pubblica del 20 novembre 2024, udito l'Avv. Mattia Uva, su delega degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa, con ordinanza istruttoria n. 51 del 2 dicembre 2024 questo Giudice, ravvisata la potenziale utilità ai fini della decisione della memoria e della

documentazione depositate irritualmente dal ricorrente, anche in considerazione della modifica della domanda in senso meno oneroso per l'Amministrazione, concedeva al Ministero della Difesa un termine per la replica scritta.

VI. All'odierna udienza pubblica, constatato il mancato deposito da parte del Ministero della Difesa della memoria di replica autorizzata, nessuno presente per il Ministero medesimo, l'Avv. Massimo Silvestri, su delega degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per il ricorrente, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere rilevato che la memoria irrituale dell'8 novembre 2024, unitamente alla documentazione allegata, deve ritenersi acquisita al fascicolo del giudizio per l'effetto dell'ordinanza istruttoria n. 51/2024, in mancanza dell'opposizione da parte del Ministero della Difesa nel termine concesso per il deposito della memoria di replica.

2. Sempre in via preliminare, questo Giudice ammette la modifica delle conclusioni del ricorso operata con la predetta memoria dell'8 novembre 2024, in quanto meramente riduttiva rispetto alla domanda originale ed essendo stato rispettato il principio del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa (l'ordinanza n. 51/2024 di questo Giudice concedeva il termine per la memoria di replica, mentre non rileva la circostanza che l'Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi in

concreto di tale facoltà).

3. In via istruttoria, deve essere rilevato che la documentazione amministrativa e sanitaria versata agli atti fornisce a questo Giudice un quadro probatorio sufficiente per la decisione senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali.

4. Nel merito, deve essere precisato che la domanda del Sig. V. riguarda l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti di otite purulenta bilaterale, vertigini, ronzii, cefalee con ipoacusia (voc. a mt. 0,5 in entrambi gli orecchi)*", mentre la diagnosi accertata dalla CMO La Spezia con il verbale n. 1279/E.I. del 24 marzo 2014 risulta essere "*esiti di otite media sinistra con ipoacusia recettiva (voc 0,5 mt)*" (solo nelle note si precisa "*altra infermità riscontrata: esiti pregressa flogosi timpanica dx con ipoacusia recettiva (voc 0,5 mt)*").

Al contempo, sia la relazione peritale di parte depositata dal ricorrente (contestualmente alla memoria di modifica delle conclusioni dell'8 novembre 2024) sia il verbale della CMO La Spezia (del 24 marzo 2014) concludono per l'ascrivibilità dell'infermità sofferta dal Sig. V. all'ottava categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981.

Pertanto, deve ritenersi pacifico tra le parti che l'eventuale accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'ipoacusia sofferta dal Sig. V. comporterebbe il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata dell'ottava categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981,

indipendentemente dal fatto che tale infermità venga riferita al solo orecchio sinistro oppure estesa bilateralmente.

Ne consegue che l'indagine circa la dipendenza o meno dalla causa di servizio può essere limitata alla sola infermità dell'orecchio sinistro, facendo, quindi riferimento alla diagnosi accertata dalla CMO La Spezia con il verbale n. 1279/E.I. del 24 marzo 2014 "*esiti di otite media sinistra con ipoacusia recettiva (voc 0,5 mt)*", senza necessità di ulteriori approfondimenti in merito alle conseguenze dell'interessamento – avvenuto in epoca successiva al servizio di leva – dell'orecchio destro, nonché riguardo ad ulteriori sintomi ("*vertigini, ronzii, cefalee*") indicati nelle conclusioni del ricorso.

A tale riguardo, occorre altresì osservare che il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti – pur riferito specificamente ad un provvedimento amministrativo di diniego - non ha carattere annullatorio del provvedimento medesimo per vizi di legittimità, ma verte sull'accertamento nel merito della spettanza o meno del diritto al trattamento previdenziale richiesto. Pertanto, tutte le doglianze del ricorrente rispetto agli atti – finali ed endoprocedimentali – del procedimento volto all'accertamento della dipendenza o meno da causa di servizio della patologia sofferta dal Sig. V. sono da ritenersi assorbite dall'accertamento nel merito contenuto nella presente sentenza.

Di conseguenza, ai fini dell'accoglimento della domanda azionata dal Sig. V., sul presupposto che l'infermità sofferta sia

dipendente da causa di servizio, è necessaria (e sufficiente) la dimostrazione della sussistenza di un duplice nesso causale:

a) prima, tra il servizio di leva prestato e l'insorgenza dell'otite acuta per cui il militare è stato ricoverato presso l'Ospedale Militare di Milano in data 12 gennaio 1971 (sul punto, v. par. 7 *infra*);

b) poi, anche tra le complicanze di tale episodio di otite acuta risalente al 1971 (il cui protrarsi è documentato fino al giudizio di riforma all'esito dei controlli presso l'Ospedale Militare di Firenze del 25 maggio 1971, con la misurazione dell'acumetria a 5 mt a destra e a 3 mt a sinistra) e l'ipoacusia (bilaterale) a 0,5 mt accertata dalla CMO La Spezia in data 24 marzo 2014 (sul punto, v. par. 8 *infra*).

L'insussistenza del nesso causale in relazione anche ad uno solo dei profili considerati alle predette lett. *a)* e *b)* sarebbe sufficiente ad escludere il diritto del Sig. V. alla pensione privilegiata.

5. Premesso quanto sopra, la domanda del Sig. V. è infondata, non essendo dimostrabile la sussistenza del nesso causale né in relazione al profilo evidenziato al par. 4, lett. *a) supra*, né in relazione al profilo evidenziato al par. 4, lett. *b) supra*.

6. A sostegno della conclusione circa l'infondatezza nel merito del ricorso, questo Giudice ritiene *in primis* condivisibile la motivazione del parere n. - del - del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in punto alla mancanza, nel caso in esame, di "*ripetuti episodi di otite imputabili alle mansioni svolte, tenuto*

conto peraltro del brevissimo periodo di servizio di leva prestato dal 06/10/1970 al 25/05/1971 durante il quale l'interessato era stato per lunghi periodi in convalescenza".

Infatti, seppur in modo estremamente sintetico, il predetto parere mette in evidenza tre distinti argomenti che concorrono unitariamente ad escludere la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente:

- la circostanza che durante il servizio di leva il Sig. V. ha avuto un unico episodio di otite acuta, con il ricovero presso l'Ospedale Militare di Milano dal 12 al 18 gennaio 1971, cui sono seguite licenze per convalescenza susseguitesi ininterrottamente – in assenza di nuovi episodi di riacutizzazione – fino al congedo;
- l'assenza del nesso causale tra l'episodio di otite acuta occorso al Sig. V. nel mese di gennaio 1971 e le "*mansioni svolte*" dallo stesso durante il servizio di leva, circostanza peraltro non contestata dallo stesso ricorrente che adduce genericamente i fattori ambientali – la rigidità (e l'umidità) del clima di Pavia e la promiscuità della vita di caserma – senza alcuna allegazione, invece, delle mansioni specifiche svolte dal Sig. V. che avrebbero potuto pregiudicare la salute dell'orecchio;
- il "*brevissimo periodo di leva prestato*" dal ricorrente, dovendo sul punto precisare che la durata effettiva del servizio è stata di soli 3 mesi (dal 6 ottobre 1970 al 12 gennaio 1971), mentre i quattro mesi successivi (fino alla riforma definitiva in data 25 maggio 1971) sono stati trascorsi dal Sg. V. in licenza di

convalescenza a casa.

7. Sul punto specifico dell'insussistenza del nesso di causalità in relazione al profilo evidenziato al par. 4, lett. *a) supra* deve essere inoltre rilevato quanto segue.

7.1. Sull'estrema brevità del periodo di servizio di leva effettivamente prestato dal Sig. V. (3 mesi di servizio effettivo, di cui 2 mesi a Trapani e meno di 1 mese a Pavia).

In primo luogo, deve essere precisato che il servizio di leva effettivamente prestato dal Sig. V. non è stato di 7 mesi, ma di soli 3 mesi, in quanto gli ultimi 4 mesi sono stati trascorsi dall'interessato a casa in licenza di convalescenza.

Inoltre, deve essere evidenziato che dei tre mesi di servizio effettivo solo uno è stato prestato a Pavia, quindi le doglianze riferite all'asserita efficacia causale svolta dal clima umido e freddo devono essere rapportate a tale brevissimo periodo.

Infatti, il foglio matricolare attesta che il Sig. V., nato e cresciuto a Carrara (MS), ha iniziato il servizio di leva presso il Centro Addestramento Reclute (cd. "CAR") di Trapani in data 16 ottobre 1970.

Dalla documentazione in atti risulta che i primi due mesi di servizio presso il CAR di Trapani non hanno determinato alcuna riacutizzazione della patologia dell'otite cronica di cui il ricorrente soffriva già in precedenza.

Tale conclusione è sopportata anche dalla circostanza che al termine del periodo di servizio a Trapani il Sig. V. veniva

ricoverato per alcuni giorni (dal 10 al 14 dicembre 1970) presso il Reparto Dermoceltico dell'Ospedale Militare di Palermo per la patologia di "lieve uretrite", quindi, per motivi del tutto estranei alla patologia dell'orecchio. Né risultano segnalati, in tale occasione, problematiche relative ad alcuna sofferenza dell'orecchio, pur trovandosi il Sig. V. in ospedale, quindi in sede propria per segnalare la riacutizzazione di eventuali ulteriori patologie.

Pertanto, può essere ragionevolmente escluso che i primi due mesi di servizio a Trapani abbiano avuto alcuna incidenza causale in termini dell'aggravamento dello stato di salute dell'orecchio del Sig. V..

Di conseguenza, l'accertamento dell'eventuale incidenza causale del servizio di leva in relazione all'episodio di otite acuta accorso al Sig. V. deve essere concentrato sul periodo di servizio svolto presso la Brigata Genio Pionieri di Pavia, il cui inizio deve essere collocato nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni dall'Ospedale Militare di Palermo (in data 14 dicembre 1970) e fino al ricovero presso l'Ospedale Militare di Milano (in data 12 gennaio 1971).

Infatti, com'è già evidenziato al par. 6 *supra*, i quattro mesi successivi alle dimissioni dall'Ospedale Militare di Milano, dal 18 gennaio 1971 fino alla riforma definitiva in data 25 maggio 1971, sono stati trascorsi dal Sig. V. in licenza di convalescenza a casa.

7.2. Sotto il profilo dell'onere della prova dell'efficacia causale del

servizio di leva prestato a Pavia – da metà dicembre 1970 al 12 gennaio 1971 – in relazione all'episodio di otite acuta accorso al Sig. V., deve essere considerato che la patologia di otite cronica dell'orecchio sinistro risultava già attestata alla data di chiamata alla leva e, pertanto, il servizio prestato può rilevare solo in termini di aggravamento di una patologia preesistente.

In particolare, al fine di attribuire all'attività di servizio l'efficacia causale o concausale determinante in relazione all'aggravamento della condizione di otite cronica preesistente, in un soggetto costituzionalmente predisposto, grava sul ricorrente l'onere di fornire la prova specifica di gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale, notevolmente eccedenti i disagi comunemente richiesti al personale militare.

Deve essere, inoltre, osservato che la mera coincidenza cronologica tra l'attività prestata e l'insorgenza (*rectius*, la riacutizzazione) della patologia per cui si richiede la dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione del trattamento pensionistico *de quo* non è, di per sé sola, idonea ad integrare la dipendenza in questione.

Tuttavia, nessuna circostanza specifica idonea a comprovare l'eccezionale gravità dei compiti svolti dal Sig. V. durante il servizio militare di leva risulta riscontrabile.

Infatti, il generico richiamo all'asserita rigidità del clima di Pavia ed all'aumento del rischio di infezioni derivante dalla vita comunitaria in caserma – "*condizioni obiettive di disagio e di*

carenze igienico sanitarie cui il militare fu sottoposto per obbligo di servizio (clima, promiscuità, maggiore esposizione a contagio batterico)" – corrisponde all'ordinaria vita di un militare di leva, peraltro assegnato al Servizio di Genio e quindi difficilmente esposto agli sforzi di addestramento estremo (come, ad esempio, servizio in reparti alpini, paracadutisti, di pilota di aerei o di carri armati, ecc.).

Inoltre, lasciano alquanto perplessi anche le affermazioni circa l'incidenza causale della sola esposizione alla rigidità del clima di Pavia ai fini dell'insorgenza dell'otite acuta in un soggetto che soffre di otite cronica. Trattandosi di un capoluogo di provincia a circa 50 km da Milano, con le condizioni climatiche analoghe, appare poco verosimile sul piano medico-scientifico che il solo fatto di soggiorno di un mese a Milano o a Pavia nel periodo invernale possa avere un'efficacia causale determinante nel provocare un'otite acuta, mentre restando a Carrara il Sig. V. non avrebbe corso alcun rischio della riacutizzazione invernale della patologia cronica di cui soffriva da anni.

In conclusione, il ricorrente non ha in alcun modo assolto all'onere della prova gravante sullo stesso, emergendo, viceversa, dalla documentazione in atti l'estrema brevità del servizio di leva effettivamente prestato e la preponderanza dei fattori riconducibili alla predisposizione individuale.

7.3. Con riferimento a tale ultimo profilo della preponderanza dei fattori riconducibili alla predisposizione individuale, si evidenza

che la stessa perizia di parte depositata dal ricorrente con la memoria dell'8 novembre 2024 conclude per la dipendenza da causa di servizio – sotto il profilo dell'aggravamento – dell'infermità sofferta dal Sig. V. in base alla seguente motivazione: "*è ben noto che i disagi psico-fisici, nonché climatico-ambientali specialmente intensi nella stagione invernale come nel caso in esame, unitamente alla vita collettiva in caserma, risultano di ordinario nell'insorgenza della flogosi delle prime vie respiratorie e di conseguenza, per contiguità delle strutture anatomiche, anche delle forme acute infiammatorie dell'orecchio medio*".

Tuttavia, in presenza di una patologia notoriamente caratterizzata dall'eziopatogenesi multifattoriale (sul punto, cfr. verbale C.M.O. La Spezia del -), si deve rilevare che la comune esperienza della frequente insorgenza dell'infiammazione (sinonimo del termine specialistico "flogosi") del naso e della gola (cd. "prime vie respiratorie") durante la stagione invernale generalmente non si trasforma – in assenza di una forte predisposizione individuale derivante anche dalle patologie croniche pregresse – nell'otite acuta.

Pertanto, non si può attribuire ai fattori ambientali generici – come la stagione invernale ed i contatti con un numero elevato di persone – una rilevanza causale preponderante rispetto alla predisposizione individuale nell'insorgenza dell'otite acuta in un soggetto affetto da otite cronica.

Infatti, anche senza lo svolgimento del servizio militare di leva il Sig. V. sarebbe stato esposto alla stagione invernale ed ai contatti interpersonali nell'ambito dell'ordinaria attività lavorativa e vita sociale che avrebbero in ogni caso aumentato la probabilità di vedere riacutizzata l'otite cronica di cui soffriva da tempo.

Di conseguenza, si deve escludere che il servizio di leva abbia potuto svolgere un'efficacia determinante rispetto all'insorgenza dell'otite acuta nel mese di gennaio 1971, in quanto – pur essendo rimasta ignota la causa specifica del singolo episodio – i fattori generici in grado di agevolare lo sviluppo della patologia acuta in un soggetto che soffre dell'otite cronica possono incidere nello stesso modo anche nel corso dell'ordinaria vita civile.

8. Per completezza, pur essendo sufficiente ai fini del rigetto del ricorso del Sig. V. quanto evidenziato al precedente par. 7, deve essere rilevata anche l'insussistenza del nesso di causalità in relazione al profilo evidenziato al par. 4, lett. *b) supra*.

A tale riguardo deve essere messo in evidenza che la domanda di pensione privilegiata è riferita specificamente all'infermità di ipoacusia, quale postumo dell'otite.

In occasione dei controlli presso l'Ospedale Militare di Firenze del 25 maggio 1971 – che hanno portato al giudizio di riforma del Sig. V. – è stata misurata l'acumetria a 5 mt a destra e a 3 mt a sinistra, mentre dagli accertamenti della CMO La Spezia svolti in data 24 marzo 2014 risulta accertata l'ipoacusia bilaterale a 0,5 mt.

Dalla documentazione in atti non risultano referti medici intermedi in grado di attestare la progressione dell'ipoacusia nel corso dei 43 anni da maggio 1971 a marzo 2014, né sarebbe utile a proposito svolgere ulteriori accertamenti medici ora, a distanza di quasi 54 anni dai fatti.

Viceversa, dalle dichiarazioni del Sig. V. in occasione della visita del 24 marzo 2014 presso la CMO La Spezia risulta che dopo il congedo lo stesso ha lavorato "*prima come cavatore e poi come operaio c/o azienda smaltimento rifiuti*".

Tale ultima circostanza fa ragionevolmente concludere che l'ipoacusia attualmente sofferta dal Sig. V. abbia avuto come fattore preponderante soprattutto il lavoro di operaio nell'attività estrattiva ("cavatore"), presumibilmente di marmo, trattandosi della principale industria estrattiva della zona di Carrara, che espone l'apparato uditivo a forte sollecitazioni derivanti dal rumore (e dalla polvere).

Inoltre, rientra nella comune conoscenza la circostanza che entrambe le attività professionali svolte dal Sig. V. per alcuni decenni – il cavatore e l'operaio presso azienda smaltimento rifiuti – espongono il lavoratore a condizioni ambientali poco favorevoli per la salute, in particolare dell'apparato uditivo, con un'efficacia preponderante decisamente maggiore rispetto a quella che avrebbe potuto avere un solo mese di servizio di leva nel Genio Pionieri a Pavia.

9. Il mancato riconoscimento della dipendenza dell'infermità

sofferta dal ricorrente da causa di servizio assorbe tutte le ulteriori domande conseguenti.

10. La complessità delle questioni medico-legali trattate ed il carattere meramente documentale dell'attività istruttoria svolta giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal Sig. G. V..

Spese compensate.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente